

Più brevi i tempi per il recupero crediti: sintesi di alcune misure introdotte da Decreto Legge 59/2016

Il [decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59](#), (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 3 maggio 2016) recante: «*Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione*» (Atto Senato n. 2362) contiene importanti misure sia per **velocizzare il recupero dei crediti**, sia per modificare disciplina delle **DTA – Deferred Tax Assets** (imposte differite attive o **attività per imposte anticipate**) per superare i rilievi formulati dalla Commissione Ue.

Di seguito, sintesi dei più rilevanti interventi contenuti nel Decreto legge:

[\(Link alla relazione illustrativa\)](#)

Articolo 1 – (*Pegno mobiliare non possessorio*)

L'**articolo 1**, che apre il Capo recante *misure a sostegno delle imprese e di accelerazione del recupero crediti*, disciplina una **nuova garanzia reale mobiliare, di natura non possessoria**, denominata "*pegno mobiliare non possessorio*". Si tratta di una garanzia del credito in cui **il debitore** – diversamente che nel pegno (possessorio) – **non si spossessa del bene** mobile che ne è oggetto; la mancata disponibilità del bene da parte del creditore garantito è compensata da adeguate forme di pubblicità che, nello specifico, consistono nell'**iscrizione della garanzia in un apposito registro** informatizzato. In particolare, il *comma 1* prevede che gli **imprenditori iscritti nel registro delle imprese** possano **garantire i crediti** che gli vengono concessi per l'esercizio dell'impresa costituendo un

pegno non possessorio. I crediti garantiti potranno essere presenti o futuri, determinati o determinabili, salva la necessaria indicazione dell'ammontare massimo garantito. Il *comma 2* individua l'**oggetto del pegno non possessorio** nei beni mobili destinati all'esercizio dell'impresa. Sono espressamente esclusi i beni mobili registrati. Il pegno non possessorio potrà avere ad oggetto beni mobili: esistenti o futuri; determinati o determinabili, anche facendo riferimento a una categoria merceologica o a un valore complessivo. Il debitore che costituisce il pegno non possessorio – salvo diversi accordi con il creditore – **potrà continuare ad avere la disponibilità del bene** mobile dato in pegno, utilizzandolo anche nell'esercizio della sua attività economica, senza tuttavia mutarne la destinazione economica. Il debitore (o il terzo concedente il pegno) **potrà anche trasformare o alienare il bene** mobile; in tal caso **la garanzia si trasferisce** al prodotto che risulta dalla trasformazione o al corrispettivo della vendita o al bene sostitutivo acquistato con tale corrispettivo, senza che questo comporti la costituzione di una nuova garanzia.

Articolo 2 – (Finanziamento alle imprese garantito da trasferimento di bene immobile sospensivamente condizionato)

L'**articolo 2** reca la disciplina del **finanziamento alle imprese garantito dal trasferimento di proprietà immobiliari** o altri diritti reali immobiliari sospensivamente condizionato. In caso di inadempimento al pagamento, il creditore può attivare la procedura per rivalersi sul diritto immobiliare posto a garanzia, notificando la volontà al debitore o al titolare del diritto reale immobiliare, di avvalersi degli effetti del **patto di trasferimento**, chiedendo al presidente del tribunale del luogo dove si trova l'immobile la nomina di un perito per la stima del diritto immobiliare reale oggetto del patto. Il trasferimento può avvenire anche quando il diritto reale immobiliare è sottoposto ad **esecuzione forzata** per espropriazione. A tal fine al **Testo unico bancario** (TUB,

decreto legislativo n. 385 del 1993) è introdotto il **nuovo articolo 48-bis**.

Articolo 3 – (Registro delle procedure di espropriazione forzata immobiliari, delle procedure di insolvenza e degli strumenti di gestione della crisi)

L'articolo 3, istituisce presso il Ministero della giustizia un registro elettronico delle procedure di espropriazione forzata immobiliari, delle procedure d'insolvenza e degli strumenti di gestione della crisi.

Articolo 4 – (Disposizioni in materia di espropriazione forzata)

L'articolo 4 del decreto-legge reca **misure acceleratorie della procedura di espropriazione forzata**, anche attraverso modifiche al codice di procedura civile. Di estrema rilevanza, tra le numerose modifica al codice di procedura è l'integrazione dell'**articolo 492**, che ora stabilisce che il pignoramento debba contenere l'avvertimento che **l'opposizione all'esecuzione**, a norma dell'articolo 615, secondo comma, terzo periodo è **inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione del bene pignorato** a norma degli articoli 530 (*provvedimento per l'assegnazione o per l'autorizzazione della vendita*), 552 (*assegnazione e vendita di cose dovute dal terzo*) e 569 (*provvedimento per l'autorizzazione della vendita*). L'opposizione può essere invece proposta oltre il termine nel caso in cui sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero se l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile.

La disposizione **si applica ai procedimenti di esecuzione forzata per espropriazione iniziati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame (comma 3)**.

Il testo a fronte, ante e post modifiche, degli articoli 492,

615 e 648 del Codice di procedura civile

<i>Normativa previgente al D.L.</i>	<i>Normativa vigente (post D.L.)</i>
Codice di procedura civile Art. 492 Forma del pignoramento	
Salve le forme particolari previste nei capi seguenti, il pignoramento consiste in un'ingiunzione che l'ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano all'espropriazione e i frutti di essi .	<i>Identico</i>
Il pignoramento deve altresì contenere l'invito rivolto al debitore ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione con l'avvertimento che, in mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice.	<i>Identico</i>

Il pignoramento deve anche contenere l'avvertimento che il debitore, ai sensi dell'articolo 495, può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, oltre che delle spese di esecuzione, sempre che, a pena di inammissibilità, sia da lui depositata in cancelleria, prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, la relativa istanza unitamente ad una somma non inferiore ad un quinto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale.

Il pignoramento deve anche contenere l'avvertimento che il debitore, ai sensi dell'articolo 495, può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, oltre che delle spese di esecuzione, sempre che, a pena di inammissibilità, sia da lui depositata in cancelleria, prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, la relativa istanza unitamente ad una somma non inferiore ad un quinto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale. **Il pignoramento deve contenere l'avvertimento che, a norma dell'articolo 615, secondo comma, terzo periodo, l'opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero che l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile.**

Quando per la soddisfazione del creditore procedente i beni assoggettati a pignoramento appaiono insufficienti ovvero per essi appare manifesta la lunga durata della liquidazione l'ufficiale giudiziario invita il debitore ad indicare ulteriori beni utilmente pignorabili, i luoghi in cui si trovano ovvero le generalità dei terzi debitori, avvertendolo della sanzione prevista per l'omessa o falsa dichiarazione.	<i>Identico</i>
Della dichiarazione del debitore è redatto processo verbale che lo stesso sottoscrive. Se sono indicate cose mobili queste, dal momento della dichiarazione, sono considerate pignorate anche agli effetti dell'articolo 388, terzo comma, del codice penale e l'ufficiale giudiziario provvede ad accedere al luogo in cui si trovano per gli adempimenti di cui all'articolo 520 oppure, quando tale luogo è compreso in altro circondario, trasmette copia del verbale all'ufficiale giudiziario territorialmente competente. Se sono indicati crediti o cose mobili che sono in possesso di terzi il pignoramento si considera perfezionato nei confronti del debitore esecutato dal momento della dichiarazione e questi è costituito custode della somma o della cosa anche agli effetti dell'articolo 388, quarto comma, del codice penale quando il terzo, prima che gli sia notificato l'atto di cui all'articolo 543, effettua il pagamento o restituisce il bene. Se sono indicati beni immobili il creditore procede ai sensi degli articoli 555 e seguenti.	<i>Identico</i>
Qualora, a seguito di intervento di altri creditori, il compendio pignorato sia divenuto insufficiente, il creditore procedente può richiedere all'ufficiale giudiziario di procedere ai sensi dei precedenti commi ai fini dell'esercizio delle facoltà di cui all'articolo 499, quarto comma.	<i>Identico</i>
[In ogni caso l'ufficiale giudiziario, ai fini della ricerca delle cose e dei crediti da sottoporre ad esecuzione, quando non individua beni utilmente pignorabili oppure le cose e i crediti pignorati o indicati dal debitore appaiono insufficienti a soddisfare il creditore procedente e i creditori intervenuti, su richiesta del creditore procedente, rivolge richiesta ai soggetti gestori dell'anagrafe tributaria e di altre banche dati pubbliche. La richiesta, eventualmente riguardante più soggetti nei cui confronti procedere a pignoramento, deve indicare distintamente le complete generalità di ciascuno, nonché quelle dei creditori istanti. L'ufficiale giudiziario ha altresì facoltà di richiedere l'assistenza della forza pubblica, ove da lui ritenuto necessario]	

Se il debitore è un imprenditore commerciale l'ufficiale giudiziario, previa istanza del creditore procedente, con spese a carico di questi, invita il debitore a indicare il luogo ove sono tenute le scritture contabili e nomina un commercialista o un avvocato ovvero un notaio iscritto nell'elenco di cui all'articolo 179-ter delle disposizioni per l'attuazione del presente codice per il loro esame al fine dell'individuazione di cose e crediti pignorabili. Il professionista nominato può richiedere informazioni agli uffici finanziari sul luogo di tenuta nonché sulle modalità di conservazione, anche informatiche o telematiche, delle scritture contabili indicati nelle dichiarazioni fiscali del debitore e vi accede ovunque si trovi, richiedendo quando occorre l'assistenza dell'ufficiale giudiziario territorialmente competente. Il professionista trasmette apposita relazione con i risultati della verifica al creditore istante e all'ufficiale giudiziario che lo ha nominato, che provvede alla liquidazione delle spese e del compenso. Se dalla relazione risultano cose o crediti non oggetto della dichiarazione del debitore, le spese dell'accesso alle scritture contabili e della relazione sono liquidate con provvedimento che costituisce titolo esecutivo contro il debitore.	<i>Identico</i>
Quando la legge richiede che l'ufficiale giudiziario nel compiere il pignoramento sia munito del titolo esecutivo, il presidente del tribunale competente per l'esecuzione può concedere al creditore l'autorizzazione prevista dall'articolo 488, secondo comma.	<i>Identico</i>

Altra modifica di grande rilievo riguarda l'articolo 615 c.p.c., sulla **forma dell'opposizione all'esecuzione**: viene previsto che l'opposizione, nell'esecuzione per espropriazione, è **inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione del bene pignorato** a norma degli articoli 530 (*provvedimento per l'assegnazione o per l'autorizzazione della vendita*), 552 (*assegnazione e vendita di cose dovute dal terzo*) e 569 (*provvedimento per l'autorizzazione della vendita*). Può essere proposta opposizione, invece, nel caso in cui essa sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile (**lettera l**)). La nuova disposizione **si applica ai procedimenti di esecuzione forzata per espropriazione iniziati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di**

conversione del decreto-legge in commento (comma 3).

<i>Normativa previgente al D.L.</i>	<i>Normativa vigente (post D.L.)</i>
Codice di procedura civile Art. 615 Forma dell'opposizione	
Quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata e questa non è ancora iniziata, si può proporre opposizione al precetto con citazione davanti al giudice competente per materia o valore e per territorio a norma dell'articolo 27. Il giudice, concorrendo gravi motivi, sospende su istanza di parte l'efficacia esecutiva del titolo. Se il diritto della parte istante è contestato solo parzialmente, il giudice procede alla sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esclusivamente in relazione alla parte contestata.	Identico

Quando è iniziata l'esecuzione, l'opposizione di cui al comma precedente e quella che riguarda la pignorabilità dei beni si propongono con ricorso al giudice dell'esecuzione stessa. Questi fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto.	Quando è iniziata l'esecuzione, l'opposizione di cui al comma precedente e quella che riguarda la pignorabilità dei beni si propongono con ricorso al giudice dell'esecuzione stessa. Questi fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto. Nell'esecuzione per espropriazione l'opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552, 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile.
--	--

Da ultimo la **lettera m)** modifica l'articolo 648, primo comma, c.p.c., esplicitando che, nel caso in cui il debitore contesti un credito solo parzialmente, **il giudice sia obbligato a concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto sulla parte non contestata**, garantendo in tal modo la provvisoria esecutività del credito avente prova certa.

<i>Normativa previgente D.L.</i>	<i>Normativa vigente (post D.L.)</i>
Codice di procedura civile Art. 648 Esecuzione provvisoria in pendenza di opposizione	
Il giudice istruttore, se l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, può concedere, provvedendo in prima udienza, con ordinanza non impugnabile, l'esecuzione provvisoria del decreto, qualora non sia già stata concessa a norma dell'articolo 642. Il giudice concede l'esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alle somme non contestate, salvo che l'opposizione sia proposta per i vizi procedurali.	Il giudice istruttore, se l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, può concedere, provvedendo in prima udienza, con ordinanza non impugnabile, l'esecuzione provvisoria del decreto, qualora non sia già stata concessa a norma dell'articolo 642. Il giudice deve concedere l'esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alle somme non contestate, salvo che l'opposizione sia proposta per i vizi procedurali.
Deve in ogni caso concederla, se la parte che l'ha chiesta offre cauzione per l'ammontare delle eventuali restituzioni, spese e danni.	<i>Identico</i>

L'**articolo 5** interviene sulla disciplina già prevista dall'articolo 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, in materia di **ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare**; in tale disposizione, vengono inseriti due ulteriori periodi, in base ai quali:**Articolo 5 – (Accesso degli organi delle procedure concorsuali alle informazioni contenute nelle banche dati)**

- ai fini del recupero o della cessione dei crediti, **il curatore, il commissario e il liquidatore giudiziale** possono avvalersi delle medesime disposizioni recate dalla norma in materia di ricerca dei beni con modalità telematiche, anche per accedere ai dati relativi ai soggetti nei cui confronti la procedura ha ragioni di credito, **anche in mancanza di titolo esecutivo nei loro confronti.**
- quando di tali disposizioni ci si avvale nell'ambito di procedure concorsuali e di procedimenti in materia di famiglia, **l'autorizzazione** spetta al giudice del procedimento.

Articolo 6 – (Modifiche alla legge fallimentare)

L'**articolo 6** del decreto-legge apporta modifiche puntuali alla legge fallimentare (R.D. n. 267 del 1942), con la dichiarata finalità di velocizzare le procedure.

Articolo 11 – (Attività per imposte anticipate)

L'**articolo 11** del decreto legge reca modifiche alla vigente disciplina delle **DTA – Deferred Tax Assets**(imposte differite attive o **attività per imposte anticipate**) per superare i rilievi formulati dalla Commissione UE in merito alla compatibilità di tale istituto con la disciplina degli aiuti di Stato.

In sintesi, le imprese interessate dalle **norme che consentono di trasformare le DTA in crediti d'imposta** (contenute nel decreto-legge n. 225 del 2010, modificato nel tempo) possono **scegliere**, con riferimento alle attività per imposte anticipate non effettivamente versate, di mantenere **l'applicazione della relativa disciplina** mediante la **corresponsione di un canone**, al ricorrere delle condizioni di legge. L'opzione è esercitata **entro il 4 giugno 2016** (salva la fissazione di diversi termini per gli enti coinvolti in operazioni straordinarie o che optano per il consolidato), è

irrevocabile e comporta l'obbligo del pagamento di un **canone annuo fino** all'esercizio in corso al **31 dicembre 2029**.